



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] proposto da:
Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica;
Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante
Generale pro-tempore;
rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso gli
uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n.
12;

contro

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Fiore Tartaglia, e presso
lo studio di questi elettivamente domiciliata in Roma, al viale delle Medaglie
d'Oro n. 266, per mandato a margine della memoria di costituzione nel
giudizio d'appello;

nei confronti di

-OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-e -OMISSIS-, intimati quali
controinteressati, non costituiti nel giudizio di primo grado e nel giudizio
d'appello;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 3^a ter, [REDACTED] resa tra le parti, con cui in accoglimento del ricorso in primo grado n.r. [REDACTED], è stato annullato il provvedimento del [REDACTED] del Comando Generale della Guardia di Finanza, recante l'esclusione dell'interessata dalla procedura di arruolamento straordinario di quattrocento allievi finanziari riservato agli "idonei non vincitori" dei concorsi indetti negli anni 2010-2011-2012

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della parte privata appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2017 il Cons. Leonardo Spagnoletti e uditi l'avvocato dello Stato Maurizio Greco per le Autorità statali appellanti e l'avv. Angelo Fiore Tartaglia per la parte privata appellata;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.) In base all'art. 16-ter, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 16039 del 16 maggio 2016 è stata indetta una procedura di arruolamento straordinario di quattrocento allievi finanziari riservato agli "idonei non vincitori" dei concorsi indetti negli anni 2010-2011-2012.

La parte privata odiernamente appellata, quale idonea non vincitrice del concorso pubblico per il reclutamento di milleduecentocinquanta allievi finanziari indetto con bando del 22 marzo 2011, è stata esclusa per difetto del requisito di condotta incensurabile di cui all'art. 2 comma 1 lettera g) del bando di concorso.

L'interessata, all'epoca dei fatti ([REDACTED]) minorenni (sedicenne) fu denunciata per il reato di cui all'art. 6 bis del d.l.336/2001 convertito nella legge n. 8/2007, e destinataria di d.a.s.p.o., per il quale il Tribunale per i Minorenni di Napoli dichiarò non doversi procedere "per irrilevanza del fatto" ai sensi dell'art. 27 del d.P.R. n. 448/2008.

2.) Con la sentenza in forma semplificata n. [REDACTED], il T.a.r. ha accolto il ricorso proposto in primo grado ritenendo che un unico episodio isolato, risalente all'età adolescenziale, e senza una valutazione della condotta successiva, immune da mende, non integri una sufficiente motivazione idonea a sorreggere l'esclusione, e richiamando a sostegno un proprio precedente.

3.) Con l'appello in epigrafe, notificato il [REDACTED] a [REDACTED] la sentenza è stata impugnata, deducendone l'erroneità, senza rubricazione di motivi, con diffusa argomentazione sulla rilevanza, in base a invocati precedenti giurisprudenziali, anche di unico episodio di vita, e valorizzando la circostanza che in ogni caso si tratterebbe di precedente che connota in senso negativo la condotta.

Costituitasi in giudizio, con memoria difensiva depositata il [REDACTED] la parte privata appellata ha dedotto a sua volta l'infondatezza del gravame.

Con ordinanza n. [REDACTED] è stata rigettata l'istanza incidentale di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.

All'udienza pubblica del [REDACTED] l'appello è stato discusso e riservato per la decisione.

4.) L'appello in epigrafe è destituito di fondamento giuridico e deve essere rigettato, con la conferma della sentenza gravata.

4.1) Come rilevato dalla Sezione nella sentenza n. [REDACTED]
"Il Collegio non ignora che il più recente orientamento della giurisprudenza sezionale abbia ritenuto giustificata l'esclusione dall'arruolamento, in generale nelle forze armate e in modo specifico in quelle con compiti di polizia, in relazione a episodi isolati e risalenti relativi al consumo di sostanze stupefacenti anche c.d. leggere (cfr. tra le tante e più recenti Cons.

Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2016, n. 379), riacciandosi a indirizzo in effetti in precedenza minoritario (Sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3473) rispetto a quello prevalente, che al contrario escludeva che il singolo episodio isolato, risalente nel tempo e magari riferibile a momento esperienziale adolescenziale, potesse assumere valenza ex se preclusiva (vedi, Sez. IV, 27 giugno 2011, n. 3854; 4 aprile 2011, n. 2108; 16 aprile 2010, n. 2173; 31 dicembre 2007, n. 6848).

In effetti la valutazione dell'incensurabilità della condotta, pur se necessariamente dedotta da manifestazioni di vita sociale anteriori, si risolve in un giudizio di natura prognostica in ordine all'affidabilità e all'adesione del candidato ad un modello ispirato a valori positivi, e quindi al rispetto delle leggi, delle regole di convivenza sociale, di limiti di decoro personale, di comportamenti in generale "normali" e "regolari".

E' peraltro evidente che tale giudizio prognostico non può non distinguere tra episodi unici e isolati o invece reiterati nel tempo -e tali, quindi, da configurare in senso proprio una condotta di vita-, né obliterare la loro risalenza nel tempo e l'epoca in cui l'interessato vi è incorso, nonché e in specie la successiva condotta.

In altri termini, non può darsi alcun automatismo casistico dovendo ciascuna specifica situazione inquadrarsi in una valutazione che deve tener conto del complesso degli elementi desumibili dal profilo del candidato.

4.2) Nel caso di specie l'esclusione è connotata appunto da un automatismo e quindi caratterizzata da una insufficiente valutazione e motivazione.

Le circostanze del fatto (entrò sul campo di gioco prima di una partita di calcio e defisse uno striscione apposto dai tifosi ospiti, e durante la partita indirizzò gesti di scherno verso i medesimi) connotano un episodio che, come ritenuto dal giudice minorile, è "...fatto ascrivibile ad una fisiologica immaturità adolescenziale, tenue per quanto riguarda la concreta lesione del bene protetto dalla norma violata ed episodico, cioè del tutto estraneo alle abituali modalità di condotta della minore, priva di tendenze devianti".

D'altro canto si tratta di episodio adolescenziale unico e isolato, laddove non vi sono ulteriori circostanze che depongano per una condotta di vita censurabile, ed anzi l'ammissione al precedente concorso di reclutamento, in

cui ha conseguito la idoneità, l'ammissione e lo svolgimento di ferma prefissata annuale nell'esercito, durante la quale ha conseguito un elogio, la nomina a guardia particolare giurata con licenza di porto di pistola, e le sottostanti valutazioni favorevoli dell'Autorità di pubblica sicurezza, depongono in senso contrario alla ritenuta carenza del requisito di condotta.

5.) In conclusione l'appello in epigrafe deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.

6.) Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, così provvede:

1) rigetta l'appello n.r. [REDACTED], e per l'effetto conferma la sentenza in forma semplificata del T.A.R. per il Lazio, Sede di Roma, Sezione 3[^] ter, n. [REDACTED]

2) condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica e il Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale pro-tempore, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte privata appellata, delle spese del giudizio d'appello, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori di legge (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte privata appellata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno [REDACTED]

con l'intervento dei magistrati:

Paolo Troiano, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Oberdan Forlenza, Consigliere

Leonardo Spagnoletti, Consigliere, Estensore

Giuseppe Castiglia, Consigliere

L'ESTENSORE

Leonardo Spagnoletti

IL PRESIDENTE

Paolo Troiano

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.